

POLITICHE PER LA MOBILITÀ E LE INFRASTRUTTURE

Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ, IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE.

Nel 2019 non vi sono stati, in queste materie, interventi normativi generali di riforma o innovazione, piuttosto sono stati effettuati interventi di natura manutentiva, che hanno apportato modifiche o adeguamenti alla disciplina vigente.

1.1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PRESSO LE AZIENDE DI TRASPORTO

Nella materia della mobilità e del trasporto pubblico locale, si menziona la legge regionale 5 luglio 2019, n. 41 (Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998), per quanto attiene ai procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, che disciplina la composizione, nomina e durata del Consiglio di disciplina, istituito presso ciascuna azienda di trasporto.

Il regio decreto 148/1931, all'articolo 54 dell'allegato A) (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) stabilisce che il Consiglio di disciplina è composto: da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, scelto preferibilmente tra i magistrati; da tre rappresentanti dell'azienda, scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari e designati dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda; da tre rappresentanti del personale, designati dalle associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative.

Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422¹, conferisce alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. Si è reso così necessario dettare disposizioni integrative per l'attuazione della suddetta norma in riferimento alla figura del presidente.

¹ Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La legge in esame individua nel Presidente della Giunta regionale il soggetto competente alla nomina del presidente del consiglio di disciplina e prevede la possibilità di corrispondere da parte dell'azienda, oltre al rimborso spese, una indennità di funzione non superiore a trecento euro al giorno di seduta. Sono inoltre individuati i criteri per la nomina.

1.2 INFRASTRUTTURE, PORTI E VIE NAVIGABILI. IL CANALE BATTAGLI

La legge regionale 14 giugno 2019, n. 33 (Disposizioni transitorie per la gestione in concessione del canale Battagli. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 37/2018) prevede l'abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 37/2018.

L'articolo 16 della legge regionale 37/2018, aveva introdotto una disciplina specifica per la gestione e il finanziamento del Canale Battagli. Il canale, infatti, sembrava aver perso l'originaria funzionalità demaniale e pertanto si era prevista la gestione da parte dei comuni territorialmente interessati e l'avviamento delle procedure perché esso fosse acquisito al loro patrimonio. Si era reso quindi necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle relative aree, garantendo la continuità per gli utilizzatori della risorsa idrica, prevedendo altresì la possibilità di avvalimento del Consorzio di bonifica territorialmente competente da parte dei comuni per la gestione di tale canale multifunzionale e per le concessioni di utilizzo della risorsa idrica.

Successivamente, con la legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70 concernente la disciplina dei consorzi di bonifica, è stato introdotto l'articolo 27 bis nella legge regionale 79/2012, al fine di disciplinare in via generale la gestione e il finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue. Considerato che, a seguito degli approfondimenti tecnici e dall'attività di ricognizione svolta congiuntamente dai comuni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio civile Valdarno Inferiore, è emerso che il Canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve a molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue e che, sulla base degli esiti della ricognizione di cui sopra, è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione previsto all'articolo 16 della legge regionale 37/2018, la disciplina del Canale Battagli è stata ricondotta nella fattispecie di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge regionale 79/2012, sempre in materia di consorzi di bonifica. L'articolo 16 della legge regionale 37/2018 è stato così abrogato.

Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del Canale Battagli, è stata disposta la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

1.3 INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ. L'AUTODROMO DEL MUGELLO

La legge 3 gennaio 2020, n. 2, (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998), approvata in aula il 18 dicembre 2019, introduce una disciplina specifica per il circuito automobilistico e motociclistico del Mugello, situato nel Comune di Scarperia e San Piero, e dispone modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Viene riconosciuta l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative, e si prevede, nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, che il comune e il soggetto gestore dell'autodromo concordino, mediante convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.

Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa. Le deroghe, di cui al comma 3, non prevedono l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.

1.4 VIABILITÀ. INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED URGENTI

In materia di viabilità, si menziona l'approvazione di due leggi provvedimento: la legge regionale 1 marzo 2019, n. 13 (Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità E45 in corrispondenza del viadotto "Puleto") e la legge regionale 26 luglio 2019, n. 50 (Intervento straordinario e urgente per

fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità sulla Strada Statale 64 Porrettana. Modifiche alla l.r. 13/2019).

Le due leggi sono volte a dare un sostegno economico alle attività produttive danneggiate dalla chiusura del viadotto. Sul tema, di pertinenza dello sviluppo economico, si rinvia alla relazione sul rapporto riguardante questa specifica tematica.

1.5 OPERE IDRAULICHE. DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER ALCUNE FATTISPECIE IN MATERIA DI SBARRAMENTI DI RITENUTA E BACINI DI ACCUMULO

La legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015), per la cui più compiuta disamina si rinvia a quanto descritto nella sezione del rapporto relativa alle politiche per il governo del territorio, reca norme in cui si intrecciano indissolubilmente profili di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di protezione civile.

In particolare, l'articolo 65 della legge regionale 69/2019 introduce modifiche all'articolo 1 della legge regionale 64/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), aggiungendo, dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64, la lettera b bis), ritenendo opportuno introdurre una procedura semplificata per i manufatti che presentano un'altezza non superiore a 3,5 metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi.

Precedentemente all'introduzione di questa modifica², venivano escluse dalla disciplina della legge regionale 64/2009, comportante una serie di verifiche

² Per chiarezza di quanto esposto, si riporta l'articolo 1 della l.r. 64/2009, così come modificato: "1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo.

4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale.

da parte degli enti competenti sul livello di rischio, anche indotto, solo due categorie di manufatti: gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ed i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi.

Il comma 5 ter del medesimo articolo 1 prevede, attualmente, una deroga, soprattutto in funzione antincendio, e dispone che “per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza superiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall’ autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all’ articolo 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l’ incolumità pubblica, tenuto conto: a) delle

5. Fatto salvo l’ obbligo di comunicazione di cui al comma 5 bis, sono altresì esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge:

a) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad una struttura di ritenuta;

b) i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi;

b bis) i manufatti di altezza non superiore a 3,5 metri, che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 20.000 metri cubi e dove a valle del manufatto di sbarramento non sono presenti strutture abitative e produttive, infrastrutture stradali, e comunque attività antropiche soggette a rischio, ad una distanza minima di 500 metri, valutata con metodo speditivo. È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell’ invaso fino ad una distanza di 1 chilometro, da comunicare agli uffici del genio civile nella forma dell’ autodichiarazione, fermo restando il rilascio del necessario titolo abilitativo previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

5 bis. Ai fini dell’ implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all’ articolo 2 bis, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, esercitano i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla struttura regionale competente secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all’ articolo 14.

5 ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza superiore (96) a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall’ autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all’ articolo 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l’ incolumità pubblica, tenuto conto:

a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell’ invaso;

b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell’ assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l’ invaso.”.

caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso; b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l'invaso.”.

Con l'introduzione della lettera b bis), si viene ad estrapolare quindi una ulteriore tipologia di manufatti, che fino ad allora erano ricompresi nella disciplina del 5 ter, per i quali si crea una deroga sulla base delle caratteristiche sopra descritte, ed ai quali non si applica il 5 ter stesso, che richiede la valutazione caso per caso del Genio civile, e che viene aggiunta alle esclusioni già previste dal comma 5 lettere a) e b) del medesimo articolo, e che quindi non sottostà alla disciplina della legge regionale 64/2009, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio.

La previsione che “È comunque da verificare a cura del proprietario il possibile rischio connesso alla rottura dell'invaso fino ad una distanza di un chilometro, da comunicare agli uffici del Genio civile nella forma dell'autodichiarazione”, sembra consentire una valutazione tecnica al proprietario in quanto egli è tenuto ad effettuare una valutazione del rischio attestata con una autodichiarazione.

Stante il carattere urgente dei contenuti, è stato previsto un raro caso di entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURT³.

1.6 PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTO FINANZIARIO PER FRONTEGGIARE UNA EMERGENZA

In materia di protezione civile, nel corso del 2019, si ricorda la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello).

L'intero territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 15 al 17 novembre 2019, da intensi ed eccezionali fenomeni meteorologici, che si sono concretizzati in prolungate e forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private. Tali eccezionali fenomeni, in particolare, hanno dato vita ad una devastante tromba d'aria nel territorio del Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, il giorno 17 novembre 2019, causando ingenti danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperti e di tetti distrutti, nonché alle attività economiche e produttive del territorio in questione. In conseguenza di tali eventi, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 18 novembre 2019, n. 166, ha

³Vedi il punto 18 del considerato: “In considerazione della scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della l.r. 65/2014, prevista per il 27 novembre 2019, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana”.

dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 67/2003, per tutto il territorio regionale, e ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri il riconoscimento del rilievo nazionale dell'evento, ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Nelle more del riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si è reso necessario porre in essere un intervento legislativo urgente che disponesse uno stanziamento finanziario, a seguito di apposita attività di ricognizione dei fabbisogni in via anticipata per la quantificazione dei danni occorsi, per l'erogazione di un contributo sia in favore dei soggetti privati, sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del Comune di Orbetello, gravemente danneggiate dall'evento in questione, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività. Questo, in linea con quanto già avvenuto per precedenti eventi calamitosi verificatisi in passato e che hanno interessato il territorio regionale.

Anche in questo caso si dispone l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (art. 6).

1.7 LE LEGGI TRASVERSALI

Con norme inserite in leggi trasversali sono stati effettuati singoli interventi nelle materie viabilità, infrastrutture, porti.

In particolare è da menzionare la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) che, all'articolo 30 (Aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative), prevede che la Regione Toscana svolga, in collaborazione con il Comune di Viareggio, le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali del porto di Viareggio destinate a finalità turistico ricreative, esclusivamente nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Si prevede inoltre che, ai fini indicati, la Regione Toscana opera, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), anche attraverso la partecipazione a società ai sensi della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), previa valutazione, con successivo atto secondo le procedure della medesima legge regionale 20/2008 della sostenibilità economica

della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale e delle modalità e della sostenibilità della partecipazione medesima

2. POLITICHE PER LA CASA. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

Nell'ambito delle politiche per la casa, la riforma della disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica è da ascrivere allo scorso anno, essendo stata la legge 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica) approvata nella seduta consiliare del 18 dicembre 2018, e si rinvia pertanto a quanto scritto in occasione dello scorso rapporto sulla legislazione.

Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, si menziona l'approvazione della legge regionale del 20 giugno 2019, n. 36 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nella frazione di Cardoso del comune di Stazzema, a favore degli assegnatari conduttori di cui alla l.r. 46/1996).

La legge regionale è finalizzata a rendere possibile, agli attuali assegnatari, l'acquisto di alloggi di edilizia sovvenzionata, che furono costruiti grazie all'intervento straordinario della Regione, con legge regionale del 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli interventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996), nella frazione Cardoso del Comune di Stazzema, a seguito degli eventi calamitosi che, nel giugno 1996, colpirono la provincia di Lucca.

La legge approvata interviene per consolidare definitivamente gli obiettivi raggiunti dalla legge regionale 46/1996, ossia il ripristino delle normali condizioni di vita a Cardoso, frazione del Comune di Stazzema, a seguito degli eventi alluvionali che avevano comportato il danneggiamento irreparabile o la distruzione di immobili di residenza. Con tale legge la Regione Toscana aveva infatti attivato un apposito piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema, attingendo alle disponibilità previste all'articolo 3 della legge regionale 46/1996 e provvedendo, tramite l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Lucca, anche alla ricostruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata, da destinare ai residenti già conduttori di immobili rimasti senza alloggio, perché distrutto o danneggiato gravemente. Si è cercato pertanto di favorire la permanenza in loco degli abitanti della frazione di Cardoso mediante l'offerta dell'acquisto degli alloggi assegnati.

Lo strumento del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP, la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP), non è infatti idoneo per tale finalità, in quanto tale strumento è funzionale ad una dismissione del patrimonio immobiliare più

vetusto o di difficile gestione, i cui oneri di mantenimento non siano sostenibili da parte del sistema dell'ERP. Il ricorso allo strumento legislativo è necessitato quindi dalla inutilizzabilità del Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP previsto dalla legge regionale 5/2014, che prevede particolari condizioni di alienabilità degli alloggi stessi, condizioni che non ricorrono nel caso specifico.

La legge si pone quindi in rapporto derogatorio con la legge regionale 5/2014 per quanto riguarda le condizioni di alienabilità degli alloggi, nella parte in cui quest'ultima legge prevede l'inclusione degli alloggi in una proposta di piano di vendita formulata dal Comune e sottoposta all'approvazione della Regione; per quanto concerne invece l'adempimento degli obblighi contrattuali degli acquirenti e i limiti alla vendita ed alla locazione degli alloggi acquistati, si fa espressamente rinvio alle relative disposizioni della legge regionale 5/2014 medesima.